

# Edilizia e Territorio

## **Cassazione: ammesso alle gare chi paga la «cartella» a rate**

Antonio Iorio

*Non è punibile con l'esclusione chi certifica di non avere commesso violazioni tributarie e paga il debito dilazionato*

**6 settembre 2016** - L'imprenditore che per partecipare a una **gara pubblica** certifica falsamente l'assenza di violazioni tributarie definitivamente accertate, non commette il **reato di falso** se è stato ammesso alla rateazione del debito tributario dall'amministrazione finanziaria prima della partecipazione alla procedura e non sia inadempiente nel pagamento delle varie rate. A fornire questa interessante interpretazione è la Corte di cassazione, sezione quinta penale, con la sentenza 36821 depositata ieri

Un imprenditore veniva condannato nei due gradi di giudizio per aver attestato falsamente nell'istanza di partecipazione a una gara per la fornitura di un'autovettura a un Comune, di non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, nonostante fossero state definitivamente accertate nei suoi confronti numerose irregolarità fiscali. Secondo i giudici di merito, la rateazione dei debiti tributari successiva al loro accertamento non faceva venir meno la mendacità della dichiarazione.

Ricorreva con successo per cassazione l'imputato. Innanzitutto la Cassazione rileva che la norma esclude dalla partecipazione alle gare pubbliche i soggetti che hanno commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti, facendo specifico riferimento al pagamento di debiti tributari certi scaduti ed esigibili.

Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa in varie pronunce ciò che rileva in materia non è la tutela corretta del prelievo fiscale ma l'affidabilità dei soggetti che contrattano con la Pa. Tale affidabilità potrebbe venir meno in presenza di omessi o ritardati pagamenti ovvero di sottrazione di materia imponibile a imposizione. L'accesso alla rateazione per tali violazioni differisce in concreto l'esigibilità della scadenza dei debiti tributari iniziali. Si tratta di un istituto che va incontro alle imprese in temporanea difficoltà economica: esse possono regolarizzare la propria posizione tributaria senza incorrere in rischi di insolvenza.

In tale contesto è evidente che il contribuente ammesso alla rateazione del debito tributario conseguente a violazioni fiscali non commette alcun reato se dichiara di non aver commesso illeciti tributari definitivamente accertati.

A tal fine, secondo i giudici di legittimità, sono necessarie alcune condizioni: 1) la rateazione sia stata accordata con un provvedimento dell'amministrazione finanziaria antecedente alla istanza di partecipazione alla gara, 2) non risulti inadempita anche una sola rata ovvero il piano non sia stato revocato dall'amministrazione; 3) non deve trattarsi di transazione fiscale in quanto, operando nell'ambito di un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione del debito, per essere efficace richiede l'omologazione del Tribunale.